

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 [\(1\)](#)

**Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici [\(2\)](#)**

... *omissis* ...

39. Altre disposizioni in materia di entrata.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli [articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2002, n. 16](#). Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del [decreto legislativo n. 504 del 1995](#) è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: *a*) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; *b*) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre [\(266\)](#).

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attività di controllo tributario.

4. All'articolo 2, comma primo, della [legge 13 luglio 1965, n. 825](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.»

Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'[articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».

6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» ([267](#)).

7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b*), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, e sono state assolate le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a*) e *c*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#):

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'[articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni ([268](#)).

7-*bis*. ... ([269](#)).

7-*ter*. La sanzione di cui alla lettera *c*) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a*) e *c*), del testo unico di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e

alle regole tecniche definite ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (270)*.

8. ... [\(271\)](#).

9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli successivi».

10. All'articolo 14-bis, comma 3, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».

11. ... [\(272\)](#).

12. ... [\(273\)](#).

12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'*articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del *decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2003, n. 200*, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato [\(274\)](#).

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'*articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'*articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto [\(275\)](#):

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al *comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al *comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio [\(276\)](#).

13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
- e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'[articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
- f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà [\(277\)](#).

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, ed in particolare quelle introdotte con gli [articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383](#), 8, comma 1, del [decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#), 25, comma 2, del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), come sostituito dall'[articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173](#), si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi [\(278\)](#).

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](#), nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,

assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'[articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 1939, n. 973](#), e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma (279).

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001](#), una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorso trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato [regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933](#), e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno (280).

13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69](#), si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse (281).

14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133](#), sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonché di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dal [D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#), e dal [D.M. 2 agosto 1999, n. 278](#) del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine» [\(282\)](#).

14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea [\(283\)](#).

14-ter. Per effetto dell'articolo [31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo [18 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), anteriormente alla data di entrata in vigore della citata [legge n. 289 del 2002](#), ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli [11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264](#), e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate [\(284\)](#).

14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali [\(285\)](#).

14-quinquies. All'articolo [7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136](#), dopo le parole: «che abbiano la proprietà», sono inserite le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto» [\(286\)](#).

14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» [\(287\)](#).

14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo [4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](#), si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 [\(288\)](#).

14-octies. ... [\(289\)](#).

14-nonies. Al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque» [\(290\)](#).

14-decies. È istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo [1 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#), si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con

particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti [\(291\)](#).

14-undecies. Nell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, le parole: «16 maggio 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004» [\(292\)](#).

39-bis. Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-*bis*, lettera *e*), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1 [\(293\)](#) [\(294\)](#).

39-ter. Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-*bis* ovvero della comunicazione definitiva contenente la

rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni ([295](#)).

39-quater. Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico.

1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'[articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'[articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'[articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal [comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non

siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico [\(296\)](#).

39-quinquies. Sanzioni in materia di prelievo erariale unico.

1. La sanzione prevista nell'[articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'[articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000 [\(297\)](#).

39-sexies. Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate.

1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'[articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1 [\(298\)](#) [\(299\)](#).

39-septies. Disposizioni transitorie.

1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione [\(300\)](#) [\(301\)](#).

... *omissis* ...

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 24 novembre 2003, n. 326](#) (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): [Nota 13 ottobre 2003, n. 1413/bis](#); [Nota 12 gennaio 2004](#);

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): [Circ. 17 dicembre 2003, n. 34](#); [Circ. 1 settembre 2004, n. 54](#); [Nota 9 dicembre 2004, n. 4461/DG](#); [Nota 15 febbraio 2005, n. 553/DG](#); [Nota 28 aprile 2005, n. 20](#);

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: [Circ. 31 maggio 2004, n. PC/19/CV](#);

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Msg. 22 ottobre 2003, n. 363](#); [Msg. 10 novembre 2003, n. 347](#); [Msg. 21 novembre 2003, n. 38](#); [Msg. 24 novembre 2003, n. 39](#); [Msg. 28 novembre 2003, n. 395](#); [Circ. 10 dicembre 2003, n. 188](#); [Msg. 17 dicembre 2003, n. 35](#); [Circ. 18 dicembre 2003, n. 195](#); [Msg. 23 dicembre 2003, n. 158](#); [Circ. 22 gennaio 2004, n. 11](#); [Circ. 22 gennaio 2004, n. 12](#); [Circ. 10 febbraio 2004, n. 27](#); [Circ. 13 febbraio 2004, n. 30](#); [Circ. 17 febbraio 2004, n. 31](#); [Circ. 17 febbraio 2004, n. 32](#); [Circ. 24 febbraio 2004, n. 39](#); [Circ. 10 marzo 2004, n. 45](#); [Circ. 29 marzo 2004, n. 56](#); [Circ. 29 marzo 2004, n. 57](#); [Circ. 20 maggio 2004, n. 84](#); [Circ. 6 agosto 2004, n. 121](#); [Msg. 9 agosto 2004, n. 25277](#); [Msg. 6 settembre 2004, n. 27430](#); [Circ. 22 novembre 2004, n. 152](#); [Msg. 14 gennaio 2005, n. 1439](#); [Circ. 15 aprile 2005, n. 58](#); [Msg. 2 maggio 2005, n. 17078](#)

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): [Circ. 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4](#);

- Ministero dell'economia e delle finanze: [Nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT](#); [Nota 11 dicembre 2003, n. 4996](#); [Circ. 16 dicembre 2003, n. 55861/COA/UDC/2003](#); [Ris. 23 dicembre 2003, n. 230/E](#); [Circ. 26 novembre 2003, n. UDG7578](#); [Circ. 31 dicembre 2003, n. 60/E](#); [Circ. 31 dicembre 2003, n. 61/E](#); [Circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E](#); [Ris. 9 gennaio 2004, n. 1/E](#); [Ris. 9 gennaio 2004, n. 2/E](#); [Circ. 16 gennaio 2004, n. 1/DPF](#); [Ris. 22 gennaio 2004, n. 4/E](#); [Circ. 3 febbraio 2004, n. 4/E](#); [Circ. 4 febbraio 2004, n. 5/E](#); [Circ. 13 febbraio 2004, n. 6/E](#); [Circ. 18 febbraio 2004, n. 7/E](#); [Ris. 19 febbraio 2004, n. 18/E](#); [Circ. 26 febbraio 2004, n. 1/COA/DG/2004](#); [Circ. 3 marzo 2004, n. 9/E](#); [Ris. 12 marzo 2004, n. 37/E](#); [Circ. 15 marzo 2004, n. 10/E](#); [Ris. 25 maggio 2004, n. 75/E](#); [Circ. 8 giugno 2004, n. 22/E](#); [Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824](#); [Circ. 21 giugno 2004, n. 28/E](#); [Circ. 4 agosto 2004, n. 37/E](#); [Circ. 10 maggio 2005, n. 20/E](#); [Ris. 6 giugno 2005, n. 76/E](#);

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: [Nota 2 gennaio 2004, n. 1/ATA](#).

(266) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(267) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(268) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#). Per l'interpretazione del secondo periodo del presente comma vedi il [comma 496 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(269) Il presente comma, inserito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e modificato dall'art. 4, [comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

(270) Comma aggiunto dal [comma 499 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(271) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al [comma 1 dell'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#).

(272) Aggiunge il comma 3-bis all'art. [14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#).

(273) Sostituisce il [comma 4 dell'art. 14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#).

[\(274\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#). Vedi, anche, l'[art. 4, comma 194, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

[\(275\)](#) Alinea così modificato dal [comma 81 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(276\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#). Per le modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi del presente comma vedi il [D.Dirett. 30 dicembre 2003](#).

[\(277\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi così sostituito dal [comma 527 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e dal [comma 82 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Vedi, anche, il [comma 83 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 8 aprile 2004](#), il [D.Dirett. 12 aprile 2007](#) e i due [D.Dirett. 23 aprile 2007](#). Per le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale di cui al presente comma vedi il [D.Dirett. 14 luglio 2004](#).

[\(278\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(279\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(280\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(281\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(282\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(283\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 68, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

[\(284\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(285\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#). Per la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 15, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#).

[\(286\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(287\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(288\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(289\)](#) Il presente comma, inserito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#), aggiunge il comma 1-bis all'[art. 10, L. 7 aprile 2003, n. 80](#).

[\(290\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(291\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(292\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

[\(293\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 12 luglio 2007](#).

[\(294\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(295\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(296\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(297\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(298\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 6 agosto 2007.](#)

[\(299\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.](#)

[\(300\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 12 luglio 2007.](#)

[\(301\)](#) Articolo aggiunto dal [comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.](#)